

N. 2693/18 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da ARA LORENZO MARIO, assistito da avv Diego Giordano  
vista la documentazione depositata;  
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;  
visto l'art. 12 bis l n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

**30.10.2018 H 11.30**

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 12 bis l. 3/2012, a cura dell'OCC

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese,

V° ART 12 BIS COMMA 3 L.3/2012

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 16/08/2018

Il Giudice

dr. N.FIORELLO

